

ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 435

SEDUTE ANTIMERIDIANA E POMERIDIANA DEL 20-6-2018

01.31 (testo 2)

Coltorti, Fede, Santillo

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di ruderi e collabenti)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

01.35 (testo 2)

Modena, Pichetto Fratin, Gasparri, Malan, De Siano, Pagano, Gallone, Mallegni, Fazzone, Verducci, Ginetti, Grimani

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Soggetti attuatori)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "Le Diocesi" sono inserite le seguenti: "e i Comuni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis.";

c) al comma 3 dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" sono inserite le seguenti: "o per quali non si siano proposte le Diocesi" e dopo le parole: "del turismo" sono inserite le seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo"».

01.36 (testo 2)

Coltorti, Lucidi, Fede, Modena, Pichetto Fratin, Gasparri, Malan, De Siano, Pagano, Gallone, Mallegni, Fazzone, Zaffini, Marsilio

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della conferenza regionale)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta"».

01.38

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Centrali di committenza)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "si avvalgono" è inserita la seguente: "anche"».

01.39 (testo 2)

Modena, Pichetto Fratin, Gasparri, Malan, De Siano, Pagano, Gallone, Fazzone, Mallegni, Cangini, Rizzotti, Romagnoli, Marsilio, Zaffini

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza)

1. All'articolo 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione - Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 32, le funzioni di coordinamento delle attività:

a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;

b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo"».

01.1000

Patuanelli, *relatore*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di materiali da scavo)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 13-ter, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi".

1.26 (testo 2)

Castaldi, Di Nicola, Di Girolamo, Pichetto Fratin, De Siano, Malan, Gasparri, Mallegni, Modena, Pagano, Cangini, Gallone, Rizzotti, Fazzone, Marsilio, Zaffini

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

2) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

1.27

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

2) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

1.90 (testo 2)

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata.».

1.91 (testo 2)

Lucidi, Castaldi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi

di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, può stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata.».

1.106

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo"».

1.115 (testo 2)

Verducci, Pittella, Malpezzi, Marino, Misiani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, è concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale è subordinato all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.0.9 (testo 2)

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019";

c) dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: "per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni dall'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 11 o 150 giorni dalla deperimetrazione approvata con Deliberazione della Giunta Regionale."

2. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, è conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e in detto periodo non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'Ordinanza medesima».

1.0.15 (testo 2)

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come inserito dall'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito con il seguente:

"Art. 8-bis. - 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data dell'entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis) e sono realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente

dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1, sono inefficaci.

4. In caso di inadempimento alle attività di demolizione previste dal presente articolo, provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o manufatti o strutture.

5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al precedente comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato la domanda di contributo, sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune''».

1.0.20 (testo 2)

Arrigoni, Briziarelli, Pazzagliani, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diocesi)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo del singolo intervento non superiore a 500.000 euro, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste dal presente decreto per

la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell'articolo 6. Con ordinanza commissariale emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

1.0.33 (testo 2)

Di Girolamo, Lucidi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2017» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2018».

1.0.129

Coltorti, Fede, Santillo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle più opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Commissione paritetica di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso

da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.62

Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Fusco, Tesei, Bonfrisco, Rivolta, Vallardi, Borghesi, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 15 maggio 1985, effettuando le verifiche in esso previste tra cui quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Commissione paritetica di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016».

1.0.2000

Patuanelli, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento».

